

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

RIVIERA BANCA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.
231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE”

Allegato 1 – Parte Speciale

Approvato Consiglio di Amministrazione in data:
gg / mm / 2023

INDICE

1. Premessa	5
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001	10
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione	11
CAPITOLO 2 I REATI INFORMATICI	13
1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001.....	13
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati informatici	14
CAPITOLO 3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	16
1. I reati di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001	16
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di criminalità organizzata	16
CAPITOLO 4 I REATI DI FALSITA' IN MONETE	17
1. I reati di falsità in monete richiamati dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001	17
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in monete.....	17
CAPITOLO 5 I REATI SOCIETARI.....	18
1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001	18
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari	18
CAPITOLO 6 I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO	22
1. I reati con finalità di terrorismo richiamati dall'articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001	22
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati con finalità di terrorismo	22
CAPITOLO 7 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	24
1. I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001.....	24
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale.....	24
CAPITOLO 8 I REATI DI MARKET ABUSE	25
1. I reati di market abuse richiamati dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 ...	25
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse	25

CAPITOLO 9 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	27
1. I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001	27
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati sulla salute e sicurezza sul lavoro	27
CAPITOLO 10 I REATI DI FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	27
1. I reati di falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'articolo 25-octies. 1 del D. Lgs. 231/2001	28
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	28
CAPITOLO 11 I REATI DI RICICLAGGIO	30
1. I reati di riciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001	30
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di riciclaggio	30
CAPITOLO 12 I REATI SUL DIRITTO D'AUTORE	32
1. I reati sul diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001 32	
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati sul diritto d'autore	32
CAPITOLO 13 I REATI DI OMESSE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	34
1. I reati di omesse dichiarazioni all'Autorità giudiziaria richiamati dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001	34
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di omesse dichiarazioni all'Autorità giudiziaria	34
CAPITOLO 14 I REATI AMBIENTALI	36
1. I reati ambientali richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001	36
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali	37
CAPITOLO 15 I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	38
1. I reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001	38
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	38
CAPITOLO 16 I REATI TRIBUTARI	39
1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001	39
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari	39

CAPITOLO 17 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	43
1. I reati contro il patrimonio culturale richiamati dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001	43
2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro il patrimonio culturale.....	43

1. Premessa

Questa sezione del documento, denominata “Parte speciale”, prevede l’illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria, quelle adottate dalle principali associazioni di categoria, nonché le *best practice* internazionali.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo in vigore (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- **Segregazione delle attività:** l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **Norme:** la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- **Attività di monitoraggio:** le attività svolte potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell’OdV attraverso l’invio di flussi periodici da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo

I protocolli specifici sono stati predisposti in corrispondenza delle categorie di reato, contenenti specifici articoli di reato, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'identificazione delle singole fattispecie di reato previste per famiglie di reati presupposto (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Banca in sede di risk assessment con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3). In particolare, l'attività di risk assessment delle attività sensibili è stata condotta mediante l'utilizzo di un apposito Data Base per il Risk Assessment nel quale sono confluite, tra l'altro, le informazioni di dettaglio relative agli ambiti, processi e unità organizzative coinvolte nonché le informazioni sulle attività poste in essere nei vari processi così come i punti di controllo e i presidi.

Tale approccio ha consentito di individuare:

- i) le aree ritenute “a rischio reato”, vale a dire le aree aziendali, astrattamente “impattate” dal rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ii) per ciascuna Area a Rischio le attività “sensibili”, le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito di tali aree o delle attività “sensibili” e i Reati astrattamente perpetrabili;
- iii) i principali controlli previsti con riferimento alle singole aree a “rischio reato” e “strumentali”; a titolo esemplificativo, sono Principi di controllo:
 - a. la **tracciabilità** degli atti, delle operazioni e transazioni mediante idonei supporti documentali (cartacei e/o informatici) che esplicitino i caratteri e le modalità dell'operazione e i soggetti coinvolti;
 - b. l'individuazione degli specifici **livelli autorizzativi** o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni;
 - c. la **veridicità, esaustività e aggiornamento** dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dei processi, all'esercizio dei controlli interni ed esterni, nonché al reporting ad Organi sociali e ad Autorità di Vigilanza;
- iv) una sintetica elencazione dei principi generali di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei Reati; tali principi prevedono che ogni società ponga in essere soluzioni organizzative che, a titolo esemplificativo:
 - a. assicurino la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
 - b. siano in grado di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
 - c. stabiliscano attività di controllo a ogni livello operativo e consentano l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate;
 - d. assicurino sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
 - e. garantiscano che le anomalie riscontrate dalle unità operative, dalla funzione di revisione interna o da altri addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'azienda e gestite con immediatezza;
 - f. consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

In via generale, nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente "SLA") in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all'interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest'ultimo - delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata a soggetti terzi.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Società.

I protocolli specifici, alla data di approvazione del Modello fanno riferimento a:

- PARTE SPECIALE A:
 - o Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
 - o Art. 25 – Peculato, concussione, corruzione e induzione a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio
- PARTE SPECIALE B:
 - o Art. 24-bis. – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- PARTE SPECIALE C:
 - o Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

- PARTE SPECIALE D:
 - o Art. 25-bis. - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- PARTE SPECIALE E:
 - o Art. 25-ter - Reati societari
- PARTE SPECIALE F:
 - o Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- PARTE SPECIALE G:
 - o Art. 25-quinques - Delitti contro la personalità individuale
- PARTE SPECIALE H:
 - o Art. 25-sexies - Abusi di mercato
- PARTE SPECIALE I:
 - o Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- PARTE SPECIALE L:
 - o Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- PARTE SPECIALE M:
 - o Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- PARTE SPECIALE N:
 - o Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- PARTE SPECIALE O:
 - o Art. 25-undecies – Reati ambientali
- PARTE SPECIALE P:
 - o Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- PARTE SPECIALE Q:
 - o Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari
- PARTE SPECIALE R:
 - o Art. 25-octies-1 – Strumenti di pagamento diversi dal contante
- PARTE SPECIALE S:

- o Art. 25-septiesdecies, 25 duodevicies – Reati contro il patrimonio culturale

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
Concussione (art. 317 c.p.);
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della C.E.E. o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e altri stati esteri (art. 322-bis c.p.);
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato “Matrici di Mappatura”.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

Tutte le attività sensibili ai reati di cui a questo protocollo devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

In particolare, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti devono essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

- Divieto di distribuire omaggi o regali al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni aziendali ed in particolare ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- Divieto di promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della P.A.) per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni, sia direttamente sia per il tramite di eventuali soggetti terzi;
- Divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura, quali a titolo esemplificativo promesse di assunzione, agevolazioni, condizioni di particolare favore, etc., a rappresentanti della P.A. che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- Divieto di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa;
- Divieto di promettere, offrire o corrispondere a esponenti delle società clienti o potenziali clienti, anche su induzione di questi ultimi, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio della conclusione di contratti o accordi commerciali;
- Divieto di affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo e integrità;

- Divieto di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché di destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- Divieto di ricorrere a forme di pressione o inganno del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa in cui è coinvolta la Banca;
- Divieto di porre in essere comportamenti di ostacolo alla giustizia con qualunque mezzo;
- Divieto di alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali, in particolare nei rapporti con la P.A.;
- Obbligo di intrattenere rapporti veritieri e trasparenti nei confronti degli Enti della P.A. con riferimento ai servizi eventualmente prestati nei loro confronti (ad esempio servizi di Tesoreria Enti) e ad ogni altra forma di relazione.

CAPITOLO 2

I REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

Delitto di ostacolo alla vigilanza per la sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.105, convertito in legge il 18 novembre 2019, n.133).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati informatici

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

Tutte le attività sensibili ai reati di cui a questo protocollo devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

In particolare, è fatto obbligo di rispettare le policy e procedure in materia di utilizzo degli strumenti e delle applicazioni informatiche, inoltre sono individuati i seguenti protocolli specifici:

Separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e chi ne definisce i livelli di accesso.

L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso:

- l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni).

Nell'ambito della gestione della sicurezza fisica e ambientale, la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire:

- accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni.

Inoltre, a titolo esemplificativo, è vietato:

- utilizzare password altrui o far utilizzare la propria password a terzi;
- diffondere o detenere abusivamente password;
- lasciare incustodite sessioni attive o utilizzare sessioni di lavoro di altri utenti;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;

- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inviare messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche che dissimolino l'identità del mittente o dell'azienda;
- scaricare e/o utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati nonché modificare in tutto o in parte il software o le sue configurazioni di funzionamento;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque, mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

CAPITOLO 3

I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. I reati di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

Promozione, organizzazione, finanziamento etc. dell'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. n. 286/98);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d. P.R. n. 309/90);

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di criminalità organizzata

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

Tutte le attività sensibili ai reati di cui a questo protocollo devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Considerata la natura dei reati previsti è fatto obbligo ai Destinatari di rispettare il Codice Etico e di agire con prudenza nell'instaurare rapporti di affari con soggetti che possano, anche in via astratta, far parte di associazioni criminose, operando sempre nel rispetto delle policy e procedure aziendali.

CAPITOLO 4

I REATI DI FALSITA' IN MONETE

1. I reati di falsità in monete richiamati dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in monete

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

Tutte le attività sensibili ai reati di cui a questo protocollo devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Considerata la natura dei reati previsti è fatto obbligo ai Destinatari di rispettare le procedure aziendali in materia di gestione dei contanti e dei valori di bollo, utilizzando le apparecchiature dedicate e adottando la necessaria diligenza.

CAPITOLO 5

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.);

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c. c.);

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c. c.);

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c. c.);

Impedito controllo (art. 2625 c. c. così come modificato dal D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE);

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.);

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);

Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

[OMISSIS]

3. Principi di comportamento

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli nel rispetto delle deleghe e delle procure assegnate.

Principalmente è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, dei documenti contabili societari al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- non rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni,

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
- non assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, la correttezza e regolarità delle comunicazioni tra gli organi sociali, con le società di revisione e ai terzi, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, del Revisore legale o della Corte dei Conti;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- tenere comportamenti scorretti con gli organi di stampa e informazione.
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate e garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti ed accurate.

In particolare, è vietato:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'articolo 2635 c. 3 c.c., l'articolo 2635 bis e l'articolo 603-bis del codice penale;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire il reato di corruzione tra privati.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è

sempre vietata quando possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;

- promettere o versare denaro o altra utilità (ad esempio: promesse di assunzione nonché promesse di contratti futuri) ai soggetti di cui all'articolo 2635 commi 1 e 2 c.c., per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto le vesti di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità, abbiano invece una finalità corruttiva;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e delle società del gruppo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- alterare la rendicontazione delle operazioni economiche effettuate, anche attraverso la creazione di fatturazioni in tutto o in parte inesistenti;
- effettuare pagamenti in cash o in beni di qualsiasi natura, fatte salve operazioni di valore economico modesto così come stabilite dalla direzione aziendale.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione, la Banca non deve iniziare o proseguire alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Banca opera.

CAPITOLO 6

I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. I reati con finalità di terrorismo richiamati dall'articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);

Attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.l. 15.12.1979, n. 265 conv. con l. 6.2.1980, n. 15) nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati con finalità di terrorismo

[OMISSIS]

3. Principi di comportamento

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti, anche associativi, tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (reati di cui all'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001);
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti di criminalità organizzata, reati con finalità di terrorismo e reati transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, le finalità delittuose in oggetto, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

CAPITOLO 7

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale

[OMISSIS]

3. Principi di comportamento

Tutti i soggetti sono tenuti ad osservare scrupolosamente regole di comportamento che non compromettano in alcun modo principi fondamentali di onestà, integrità e di valori del Gruppo nel perseguimento del profitto personale o della società.

Tutti i soggetti devono, inoltre, rispettare le leggi e le normative esterne ed interne vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente documento.

Ne consegue che ciascun soggetto deve operare affinché tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a nome della Società siano ispirate alla massima correttezza nella gestione, nella completezza e nella veridicità delle informazioni, sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e secondo le procedure stabilite, e siano assoggettabili a verifica.

A tutti i dipendenti della Banca, è vietato agevolare o partecipare alle finalità di reati contro la libertà personale quali la riduzione in schiavitù.

CAPITOLO 8

I REATI DI MARKET ABUSE

1. I reati di market abuse richiamati dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998);

Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

[OMISSIS]

3. Principi di comportamento

Per le attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse:

- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- Obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi.
- Divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Banca, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
- Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitorare l'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale.

- Mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle informazioni all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati.

CAPITOLO 9

I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati sulla salute e sicurezza sul lavoro

Per le attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Adottare i documenti di valutazione dei rischi;
- Definire un piano generale di emergenza e di evacuazione;
- Registrare e documentare le attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali in modo puntuale, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti;
- Produrre procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale;
- Attuare processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente;
- Monitorare in modo continuativo la conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione);
- Installare i presidi antincendio;
- Adottare strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE.

[OMISSIS]

CAPITOLO 10

I REATI DI FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. I reati di falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'articolo 25-octies. 1 del D. Lgs. 231/2001

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter);

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);

Frode informatica (art 630-ter).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte Speciale, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies.1 del Decreto);
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Banca.

Per le attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- adottare una normativa interna in cui sono riportati i controlli operativi applicati nella gestione delle attività e in particolare:
 - controllo operazioni carte;
 - controllo e gestione blocco / sblocco per violazione delle regole;
 - controllo conti.

- adottare una normativa interna che riporta le modalità di accesso e di utilizzo delle piattaforme / circuiti di pagamento;
- adottare una normativa interna che disciplina gli step da seguire in fase di sviluppo di nuovi prodotti;
- adottare software specifici per le c.d. attività di fraud detection in ambito internet banking.

CAPITOLO 11 I REATI DI RICICLAGGIO

1. I reati di riciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001

Ricettazione (art. 648 c.p.);

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di riciclaggio

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte Speciale, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Banca.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
 - trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite di legge (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);

- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori al limite di legge senza la clausola "NON TRASFERIBILE" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività e Processi Rilevanti, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- ispirarsi a criteri di trasparenza, nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Banca ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- inoltrare al soggetto incaricato per le Segnalazioni di Operazioni Sospette - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna – una segnalazione di operazione sospetta ogniqualevolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

CAPITOLO 12

I REATI SUL DIRITTO D'AUTORE

1. I reati sul diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001

Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (Art. 171 comma 1, lett. a-bis e comma 3 Legge del 22 aprile 1941 n. 633);

Abusi concernenti il software e le banche dati (Art. 171-bis Legge del 22 aprile 1941 n. 633);

Abusi concernenti opere audiovisive e letterarie (Art. 171-ter Legge del 22 aprile 1941 n. 633);

Omesse o false comunicazioni alla SIAE (Art. 171-septies Legge del 22 aprile 1941 n. 633);

Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (Art. 171-octies Legge del 22 aprile 1941 n. 633).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati sul diritto d'autore

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte Speciale, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- Adottare prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.
- Assicurare l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright.
- Assicurare che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di acquisire ed utilizzare strumenti informatici privi di licenza d'uso; è, inoltre, fatto obbligo di:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori della Banca;
- operare nel rispetto della legge e delle vigenti disposizioni interne in materia di tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale.

CAPITOLO 13

I REATI DI OMESSE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I reati di omesse dichiarazioni all'Autorità giudiziaria richiamati dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di omesse dichiarazioni all'Autorità giudiziaria

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo di:

- prestare la massima collaborazione alle Autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con la Banca e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività di indagine e/o processuale;
- al fine di assicurare l'autonomia di pensiero delle persone che sono tenute, o intenzionate, a rendere dichiarazioni dinanzi alle Autorità, astenersi dall'interferire con tali soggetti in qualsivoglia maniera, ivi incluso attraverso la violenza, la minaccia, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, affinché venga garantita la genuinità degli elementi assunti dalle stesse Autorità.

Il principio generale di comportamento di cui al punto precedente dovrà trovare applicazione, a maggior ragione e con particolare cautela, nei confronti di tutti quei soggetti chiamati a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria (e, quindi, sia nella fase delle indagini che in fase dibattimentale), dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi siano in grado di avvalersi della facoltà di non rispondere (nello specifico, tale facoltà è concessa, tra gli altri, all'indagato, all'imputato ed ai testimoni in presenza di determinate circostanze, ad

esempio, qualora il testimone abbia diritto di appellarsi al segreto d'ufficio od a quello professionale).

Inoltre, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- I dipendenti devono osservare i principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Banca; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.
- Divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria.
- Divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO 14

I REATI AMBIENTALI

1. I reati ambientali richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.);

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);

Reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;

Reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

Reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;

Reati di cui all'art. 258 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

Reati di cui agli artt. 259 e 260 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;

Reati di cui all'art. 260-bis della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;

Reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali e superamento dei valori limite di emissioni;

Reati di cui agli artt. 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Reati di cui all'art. 3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla medesima Legge n. 549/1993;

Reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione delle Attività Rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Le Attività Rilevanti devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo di:

- garantire lo smaltimento dei rifiuti aziendali nel rispetto delle normative vigenti, assicurando in tal modo la piena tutela dell'ambiente;
- assicurare un uso razionale delle risorse e un'attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per garantire il risparmio energetico.

CAPITOLO 15

I REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D-Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione dell'attività ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, nullo o invalido.

È fatto, altresì, obbligo di:

- effettuare la selezione dei Dipendenti nel rispetto dei diritti dei lavoratori;
- accertare l'autenticità e la validità della documentazione fornita dai lavoratori in sede di assunzione degli stessi;
- accertare, in sede di assunzione di cittadini extracomunitari, la validità e la regolarità del permesso di soggiorno;
- tutelare le condizioni di lavoro del personale dipendente del Fondo, sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

CAPITOLO 16

I REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 D.Lgs. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000);

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 D.Lgs. 74/2000);

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000);

Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000);

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D.Lgs. 74/2000);

Dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000);

Omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000);

Indebita compensazione (articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

I soggetti coinvolti nella gestione delle attività ex D. Lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi delle fattispecie di reato in oggetto, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti, anche associativi, prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nella presente Parte Speciale.

Le Attività Rilevanti devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, a titolo esemplificativo, è fatto divieto di:

- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- effettuare pagamenti nei confronti di un beneficiario non coincidente con la controparte contrattuale;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di azioni o di operazioni di trasferimento di importi rilevanti: ad esempio, contante o altro strumento finanziario al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge) o conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio analogo alle fatture) per operazioni inesistenti;
- effettuare registrazioni false, incomplete o ingannevoli e istituire fondi occulti o non registrati;
- occultare e/o distruggere la documentazione contabile e fiscale di cui è obbligatoria la conservazione;
- utilizzare i fondi e le risorse della Società senza formale autorizzazione;
- alienare simulatamente i beni aziendali per rendere inefficace le procedure di riscossione coattiva a fini fiscali;
- fornire documentazione e informazioni false nelle procedure di transazione fiscale.

È fatto, altresì, obbligo di:

- mettere in atto i necessari controlli per la verifica preventiva delle informazioni disponibili sulle controparti commerciali prima di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di affari (verificando in particolare l'esistenza della società fornitrice e la sua operatività nonché la coerenza dell'attività del fornitore con le cessioni/prestazioni fatturate);

- verificare che il valore/prezzo dei beni o servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- selezionare i fornitori sulla base di criteri che prescindono da rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio della Società;
- individuare l'interlocutore della controparte commerciale e il ruolo ricoperto in tale realtà aziendale;
- tracciare l'intero processo decisionale di ogni attività afferente al ciclo passivo e provvedere all'ordinata archiviazione della relativa documentazione;
- verificare scrupolosamente la documentazione attinente alle operazioni commerciali affinché non risulti falsa;
- garantire la regolarità dei pagamenti, prestando particolare attenzione alla piena coincidenza tra i destinatari degli stessi e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare che le attività contrattualmente formalizzate coincidano con quelle effettivamente prestate;
- effettuare i pagamenti esclusivamente per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società;
- garantire che tutte le operazioni e/o transazioni siano autorizzate, correttamente registrate, verificabili, coerenti e congrue;
- custodire in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- effettuare verifiche periodiche sulle scritture contabili;
- individuare le funzioni aziendali deputate alla tenuta e alla custodia della documentazione contabile e fiscale e prevedere una segregazione di funzioni tra le attività di rilevazione/registrazione contabile delle operazioni aziendali e quelle di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e conseguente calcolo e pagamento delle imposte;
- provvedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e al pagamento delle relative imposte nei termini di legge;
- adottare un atteggiamento collaborativo in caso di visite ispettive dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza e fornire solo informazioni veritiere in caso di richieste delle stesse Autorità;
- disciplinare il processo di alienazione di beni mobili e immobili, di partecipazioni nonché l'iter da seguire per le operazioni societarie straordinarie e individuare i soggetti legittimati a svolgere ciascuna delle suddette attività;
- verificare periodicamente la corrispondenza tra gli importi erogati a titolo di remunerazione dei dipendenti e quelli indicati nelle buste paga.

Inoltre:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili devono effettuare un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni.
- Le funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili societari devono predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione di tutte le comunicazioni di carattere contabile e fiscale.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile deve avvenire attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- La Società di Revisione e il Collegio Sindacale devono effettuare controlli sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contabili.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari devono prevedere regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.

CAPITOLO 17

I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. I reati contro il patrimonio culturale richiamati dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001

Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.);

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Per la descrizione dei reati di cui al presente Capitolo, si rinvia a quanto descritto nel documento denominato "Matrici di Mappatura".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro il patrimonio culturale

[OMISSIS]

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro il patrimonio culturale, la Banca deve impegnarsi affinché gli atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione o comunque qualsiasi altro accordo, avente ad oggetto beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale, siano adeguatamente formalizzati e posti in essere nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004 e di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali.

In particolare, le strutture competenti della Banca (o terzi specializzati) devono verificare che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente acquisiti, garantendone l'integrità.